



*Ministero del Lavoro, della Salute  
e delle Politiche Sociali*

Dipartimento Sanità Pubblica Veterinaria, Nutrizione e Sicurezza degli Alimenti

Direzione Generale Sanità Animale e Farmaco Veterinario

Ufficio IV

N. ....

Risposta al Foglio del .....


N. ....

TELEFAX

Ministero della Salute

0016361-P-15/09/2009

DGSA



49934119

Roma ..... 002851

REGIONI E PROVINCE AUTONOME  
ASSESSORATI ALLA SANITA'  
SERVIZI VETERINARI  
LORO SEDI

COMANDO CARABINIERI PER LA  
TUTELA DELLA SALUTE  
UFFICIO COMANDO  
SEZIONE OPERAZIONI  
PLAZZA G. MARCONI, 25  
00144 ROMA  
FAX 0659947209

FNOVI  
VIA DEL TRITONE, 125  
00187 ROMA  
FAX 064744332

A.N.M.V.I.  
VIA TRECCHI, 20  
26100 CREMONA  
FAX 0372403526

AIA  
VIA G. TOMASSETTI, 9  
00161 ROMA  
FAX 0644249286

CIA  
VIA M. FORTUNY, 20  
00196 ROMA  
FAX 0632687209

COLDIRETTI  
VIA XXIV MAGGIO, 43  
00187 ROMA  
FAX 064871199

CONFAGRICOLTURA  
CORSO VITTORIO EMANUELE II, 101  
00186 ROMA  
FAX 066861726

UNA  
VIA V. MARIANO, 58  
FAX 0633252427  
[una@unionenazionalecavicoltura.it](mailto:una@unionenazionalecavicoltura.it)

ASSOAVI  
VIA PUNTA DI FERRO, 2  
47100 FORLI'  
FAX 0543750680

Oggetto : Registrazione dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti, ai sensi dell'art. 79 del decreto legislativo n. 193/2006.

L'articolo 79 del decreto legislativo n. 193/2006 definisce l'obbligo per i proprietari ed i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti di tenere un registro nel quale riportare i dati relativi all'acquisto, alla detenzione ed alla somministrazione di medicinali veterinari, senza fornire precisazioni in merito alle modalità di prescrizione, in ciò rispettando il dettato dell'art. 69 della direttiva 2004/28/CE :

*«Art. 79 (Registro dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti). - 1. Fatti salvi gli obblighi di registrazione da parte del veterinario, di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 16 marzo 2006, n. 158, i proprietari e i responsabili di animali destinati alla produzione di alimenti devono tenere un registro in cui riportare, relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari, le seguenti indicazioni:*

- a) data;*
- b) identificazione del medicinale veterinario;*
- c) quantità;*
- d) nome e indirizzo del fornitore del medicinale;*
- e) identificazione degli animali sottoposti a trattamento;*
- f) data di inizio e di fine del trattamento.*

*2. Il registro di cui al comma 1, a pagine prenumerate e vidimato dalla ASL, unitamente alle copie delle prescrizioni medico-veterinarie di cui all'articolo 76, comma 1, ed alla documentazione di acquisto, e' conservato per 5 anni dall'ultima registrazione anche in caso di abbattimento degli animali prima della scadenza di tale periodo ed e' esibito a richiesta della ASL per i controlli.*

Per quanto sopra, nel registro dei trattamenti i medicinali veterinari dispensabili con ricetta in triplice copia sono registrati con le modalità previste dal suddetto art. 79.

Per quanto riguarda i farmaci dispensabili mediante altre tipologie di ricetta, vista da un lato l'inderogabile necessità di garantire la tracciabilità del farmaco veterinario e la terapia effettuata, e dall'altro l'opportunità di consentire lo snellimento delle procedure burocratiche di registrazione dei medicinali veterinari per i quali non sono previsti tempi di sospensione, gli adempimenti di registrazione si ritengono assolti mediante la conservazione delle ricette medesime per un periodo di almeno 5 anni, e la registrazione, nel registro dei trattamenti, del numero della ricetta, della data di emissione e della data di inizio del trattamento.

Si precisa che la registrazione del numero della ricetta, pur non essendo prevista dall'art. 79, garantisce, unitamente alla sua data, l'univocità della ricetta stessa e quindi i dati in essa contenuti. Il numero della ricetta corrisponde a quello della ricetta veterinaria, qualora sia presente, oppure è assegnato dall'operatore secondo un ordine cronologico.

Si fa presente infine che le indicazioni fornite dalla presente nota assicurano, in linea con l'articolo 69 della direttiva 2004/28/CE, che gli operatori giustificano l'acquisto, la detenzione o la somministrazione di medicinali veterinari a partire da quest' ultima e per un periodo di 5 anni.

IL DIRETTORE GENERALE

*Uscita*

*[Handwritten signature]*

# @nmvi Oggi

L'informazione Veterinaria On Line

## PRECISAZIONI SULLA REGISTRAZIONE DEI TRATTAMENTI

Pubblicato il: 17 Set 2009 - 14:47



"La registrazione del numero della ricetta, pur non essendo prevista dall'articolo 79, garantisce, unitamente alla sua data, l'univocità della ricetta stessa e quindi i dati in essa contenuti. Il numero della ricetta corrisponde a quello della ricetta veterinaria, qualora sia presente, oppure è assegnato dall'operatore secondo un ordine cronologico".

La precisazione è contenuta in una circolare della Direzione ministeriale per la Sanità Animale e il Farmaco Veterinario, in merito alla registrazione dei trattamenti di animali destinati alla produzione di alimenti, ai sensi dell'articolo 79 del decreto legislativo n. 193/2006.

La circolare, firmata in data di ieri dal direttore generale Gaetana Ferri, riprende e precisa i contenuti di recenti chiarimenti ministeriali a proposito delle registrazioni dei trattamenti con medicinali dispensabili in triplice copia e mediante altre tipologia di ricetta.

La nota, inviata ai servizi veterinari regionali, ai carabinieri per la tutela della salute e alle rappresentanze veterinarie e dei produttori, aggiunge che "le indicazioni fornite dalla presente nota assicurano, in linea con l'articolo 69 della direttiva 2004/28/CE, che gli operatori giustificano l'acquisto, la detenzione o la somministrazione di medicinali veterinari a partire da quest'ultima e per un periodo di 5 anni".